



Allontanamento casa familiare

Che cosa è

La Legge 154/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento penale la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.).

Trattasi di una misura cautelare personale e coercitiva emessa in situazioni di emergenza e di pericolo per la sicurezza di una delle parti coinvolte.

Tale situazione di conflittualità deve essere talmente grave da minacciare l'incolumità della persona.

Chi può richiedere il provvedimento?

Il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice di emanare un provvedimento di protezione e allontanamento dal domicilio familiare dell'imputato, nonché, nelle ipotesi più gravi, può prescrivere al soggetto di **non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**

In cosa consiste il provvedimento di Protezione

Le disposizioni contenute nell'ordine di protezione contro gli abusi familiari e che vengono disposte dal giudice possono:

- imporre la **cessazione della condotta lesiva**;
- **allontanare** l'autore delle violenze dalla casa familiare;
- prescrivere che **non si avvicini ai luoghi frequentati dal soggetto offeso**, intesi non solo come il luogo di lavoro, ma anche il domicilio dei parenti, la scuola dei figli ecc
- prevedere il **pagamento di un assegno periodico** a favore dei familiari conviventi, affinché essi non subiscano il pregiudizio dell'allontanamento del familiare che provvedeva al loro sostentamento. In questo caso, il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può anche ordinare che il versamento sia effettuato direttamente dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante, dal momento che l'ordine di

pagamento ha efficacia di titolo esecutivo e pertanto permette di procedere direttamente con l'esecuzione ai fini della riscossione del dovuto.

L'allontanamento dalla casa familiare viene adottato dal giudice in tutti quei casi in cui sia necessario tutelare l'incolumità dei familiari di una persona indagata o imputata per un determinato reato.

Riferimenti legislativi

Legge 154/2001;

Art. 282 *bis* c.p.p

Scheda aggiornato 23 11 2023 B.B.